

PROVINCIA DI BIELLA

Area Tecnica ed ambientale - DT

C.U. IPA

CR344K

Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Proposta n. DT - 45 - 2016

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: ZANINO DAVIDE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

STEVANIN GRAZIANO

DETERMINAZIONE N. 23

IN DATA 19-01-2016

Oggetto: Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. L.R. 40/98 e ss.mm.ii., presentato dalla "Ecoenergy & Co" S.r.l., Biella e denominato: "Centrale Oropa" in Comune di Biella (BI) R.N.S.S.M. Oropa. Precedente Autorizzazione Unica ai sensi D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii. + Rilascio concessione di derivazione acque pubbliche ai sensi R.D. 11 Dicembre 1933 n. 1775 e D.P.G.R. 10/R/2003 rilasciati con D.D. n. 1934/2012 - Provvedimento di applicazione della sanzione di cui all'art. 29 commi 3 e 4 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Il sottoscritto dott. Davide Zanino, in qualità di Dirigente del Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche,

PREMESSO CHE

Con Determinazione Dirigenziale n. 1934 del 02.08.2012, fu rilasciata dalla Provincia di Biella l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e ss.mm.ii. e contestuale Concessione di Derivazione di Acque Pubbliche, sulla base del giudizio di compatibilità ambientale favorevole precedentemente espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 186 del 25.01.2012 per il progetto denominato: "Centrale Oropa " in Comune di Biella, R.S.S.M. Oropa e presentato (cfr. prot. ricezione n. 35856 del 22.09.09 e successivo invio, ad integrazione del precedente, n. 48944 del 22.12.2009) dalla "ECOENERGY & CO." S.r.l., corrente in Biella 13900, c/o Studio Commercialista Dott. Cravero & Associati, Piazza Vittorio Veneto n. 15.

E CHE

La Determinazione Dirigenziale 1934 del 02.08.2012 succitata, nel rilasciare le autorizzazioni ed altri atti equipollenti necessari per la realizzazione e gestione delle opere in progetto, ovviamente richiamò e ripropose le condizioni/prescrizioni poste alla base del positivo giudizio di compatibilità ambientale espresso con la citata Determinazione Dirigenziale n. 186 del 25.01.2012.

CONSIDERATO TUTTAVIA CHE

Con nota prot. n. 00094615/2015 del 04.12.2015 (prot. ricez. Provincia n. 34718 del 04.12.2015) – trasmessa per conoscenza altresì alla “Ecoenergy & Co.” S.r.l. ed al Settore Regionale Biodiversità ed Aree Naturali – il Dipartimento di Biella dell’A.R.P.A. Piemonte, comunicò gli esiti di un sopralluogo presso il sito interessato dalle opere in progetto, condotto in data 30.10.2015 in esecuzione dei compiti attribuiti dalla L.R. 14.12.1997 n. 40 e ss.mm.ii. (cfr. art. 8 comma 2) all’A.R.P.A..

In particolare, dalla nota di cui trattasi emerge che:

- 1) durante il sopralluogo, la luce per il rilascio del D.M.V. risultava parzialmente ostruita da materiale lapideo e la vena fluida destinata al rilascio del D.M.V. era condizionata, a monte dell’opera di presa, da un accumulo di materiale sciolto che, oltre a non garantire condizioni di idrostaticità, alterava di fatto il naturale deflusso verso la gaveta del Deflusso Minimo Vitale, rendendo anche inattendibile la lettura dell’asta di misura. Stante l’assenza di fenomeni precipitativi particolarmente intensi precedenti al sopralluogo, l’A.R.P.A. ritenne che tale accumulo fosse presente in loco da tempo sufficiente a premettere interventi di ripristino delle condizioni ideali di deflusso. A questo proposito l’A.R.P.A. segnalò che, sebbene fosse stato concordato l’invio di comunicazioni tempestive relative agli interventi in alveo (punto 2. del verbale di sopralluogo del 22.10.2014), non risultava che alcuna comunicazione fosse stata inviata in proposito al Dipartimento dall’azienda autorizzata;
- 2) per quanto attiene le attività di monitoraggio e contrasto delle specie vegetali alloctone invasive nelle aree interessate dai lavori, prescritte al punto 38) della D.D. n. 186 del 25.01.2012 ed al punto 39) della successiva D.D. Provincia Biella n. 1934 del 02.08.2012, l’A.R.P.A. constatò la presenza, nelle stesse aree già individuate l’anno precedente, di entità incluse negli allegati alla D.G.R. n. 46-5100 del 18.12.2012, ovvero *Senecio inaequidens* (che pare in espansione nelle aree circostanti), *Impatiens parviflora*, *Reynoutria* sp. e, non rilevata in precedenza, *Buddleja davidii* presso la cabina di consegna dell’energia. In merito a *Reynoutria* spp., stanti le note difficoltà di contrasto di detta entità, in occasione del predente sopralluogo congiunto sopra citato, il proponente si era impegnato ad effettuare un estirpo manuale, di cui sarebbe stato valutato successivamente l’esito. Tuttavia tale azione non risulta all’A.R.P.A. mai essere stata effettuata;
- 3) in merito al recupero delle aree interferite dai lavori, l’esito dell’intervento di ricostituzione delle aree boschive effettuato nella “Zona 5” (Centrale di Produzione) sembrò in parte piuttosto stentato. A tale proposito fu segnalata la mancata adozione di sistemi di protezione per le specie maggiormente sensibili ai danni da brucamento/scortecciamento (da quanto rilevato, almeno in parte riconducibili a pascolamento di animali domestici), già suggerito durante il sopralluogo congiunto del 22.10.2014;
- 4) in relazione a quanto esposto ai punti precedenti fu segnalata la necessità che la “Ecoenergy & Co” S.r.l. trasmettesse al Dipartimento A.R.P.A. di Biella il resoconto delle attività di manutenzione delle opere a verde effettuate nel corso del corrente anno (comprensivo della valutazione dell’entità delle fallanze a carico delle specie arboree e del loro eventuale risarcimento) ed il piano di monitoraggio e contrasto delle entità alloctone sulle aree interessate dai lavori prescritto dalle Determinazioni Dirigenziali richiamate ai punti precedenti medesimi, che non dovrà concludersi prima della

manutenzione del verde (che ha durata quinquennale). Nelle more della redazione di detto Piano, l'A.R.P.A. richiese che la "Ecoenergy & Co" S.r.l. procedesse celermente con l'azione di contrasto avviata nel 2014, al fine di evitare l'ulteriore produzione e diffusione di semi da parte delle piante presenti, comunicandone gli esiti al Dipartimento stesso;

- 5) per quanto riguarda la centrale di produzione, l'A.R.P.A., nel corso del sopralluogo del 30.10.2015, non trovò riscontro dell'esecuzione degli interventi concordati per la riduzione dell'impatto acustico (già indicato durante il sopralluogo congiunto del 22.10.2014: cfr. punto 5 verbale relativo). Inoltre, durante il sopralluogo del 30.10.2015 fu osservata l'apertura delle finestre laterali con conseguente notevole propagazione all'esterno del rumore generato dal funzionamento dell'impianto. A tale proposito l'A.R.P.A. segnalò che permanevano, quindi, le criticità già segnalate e alle quali fornire repentina risoluzione;
- 6) in merito alle relazioni di monitoraggio fornite dalla "Ecoenergy & Co" S.r.l. e relative agli anni 2013 e 2014 (PO), l'A.R.P.A. rilevò che i dati sembravano non evidenziare una particolare influenza della derivazione sullo stato ambientale del corso d'acqua, anche in relazione ai valori dei parametri in uscita dal depuratore di Oropa. Tuttavia, tenuta in conto la forte anomalia climatica dell'anno 2014 e valutate le considerazioni in merito alla difficile valutazione degli effetti sulla fauna ittica, il Dipartimento ritenne che un quadro completo dello stato del corpo idrico avrebbe potuto essere definito solo alla luce dei monitoraggi effettuati durante l'anno 2015. Inoltre, proseguendo nella valutazione complessiva dello stato ambientale in relazione alle portate presenti in alveo, come già effettuato, fu richiesto dal Dipartimento che fossero fornite la serie storica delle portate derivate e dell'energia prodotta per tutti gli anni di campionamento, in modo da poter ricostruire le portate realmente presenti in alveo.

POSTO CHE

- La Regione Piemonte ha emanato la D.G.R. 16.03.2009, n. 63-11032 "Atto d'indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di V.I.A. di cui alla L.R. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006. Approvazione", con la quale è dato atto della sostanziale conformità della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. alle norme contenute nel D. Lgs. 152/06, fatta eccezione per alcune disposizioni specifiche.
- E' previsto nella predetta che l'art. 21 "Sanzioni" della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. sia direttamente sostituito dalle disposizioni dell'art. 29 "Controlli e Sanzioni" del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (cfr.punto n. 5 della citata D.G.R. 16.03.2009, n. 63-11032).
- L'art. 29 "Controlli e Sanzioni" del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. stabilisce, al 3° comma che: "Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di Verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'Autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'Autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente...Omissis".

- L'art. 29 “Controlli e Sanzioni” del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. stabilisce, al 4° comma che: "Nel caso di opere od interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di Verifica di assoggettabilità o di Valutazione in violazione omissis...nonché in caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'Autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'Autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente...Omissis”.

PRECISATO CHE

L'“Autorità Competente“ indicata dal comma 3 dell'art. 29 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii sopra citato – come precedentemente illustrato, con richiamo alla tipologia di opera od intervento di cui trattasi (All. B2 tipologia n. 41 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii.) – è individuata, per il caso in specie, nella Provincia di Biella (che emise i provvedimenti inerenti la compatibilità ambientale condizionata delle opere e l'autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii., come più sopra dettagliatamente identificati).

RITENUTO PERTANTO CHE

Alla luce delle indicazioni progettuali approvate e delle prescrizioni integrative riportate nel provvedimento di autorizzazione D.D. n. 1934 del 02.08.2012 (che riassumeva in sé e richiamava le condizioni per la compatibilità ambientale espresse nella D.D. n. 186 del 25.01.2012), del progetto denominato: “Centrale Oropa”, presentato dalla “ECOENERGY & CO.” S.r.l., corrente in Biella 13900, come più sopra dettagliatamente illustrato.

Alla luce altresì dei rilievi formalizzati dall'A.R.P.A. Piemonte Dipartimento di Biella, con nota n. prot. n. 00094615/2015 del 04.12.2015 (prot. ricez. Provincia n. 34718 del 04.12.2015) – trasmessa per conoscenza altresì alla “Ecoenergy & Co.” S.r.l. ed al Settore Regionale Biodiversità ed Aree Naturali, agli atti del fascicolo 640-5-1-4.2) più sopra fedelmente riportati.

Posto che – con la nota di segnalazione del Dipartimento A.R.P.A. testé citata – il progetto di cui trattasi (assentito dalla Provincia di Biella con D.D. n. 1934 del 02.08.2012, che riassumeva in sé e richiamava le condizioni per la compatibilità ambientale espresse nella D.D. n. 186 del 25.01.2012) risulta eseguito, in alcune sue componenti sopra illustrate, in difformità delle indicazioni fornite con la documentazione progettuale/ambientale allegata all'istanza ed implementata nel corso dell'istruttoria con elaborati integrativi (documentazione vagliata nel corso della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria) e con prescrizioni delle autorità competenti.

SI RITIENE, PER CIO', OPPORTUNO

Applicare alla “Ecoenergy & Co.” S.r.l. Biella (BI) la sanzione ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. imponendo alla predetta di provvedere – nel termine di 60 giorni a:

- a) ripristinare la luce per il rilascio del D.M.V. parzialmente ostruita da materiale lapideo e ripristinare la vena fluida destinata al rilascio del D.M.V. in quanto condizionata, a monte dell'opera di presa, da un accumulo di materiale sciolto che, oltre a non garantire condizioni di idrostaticità, altera di fatto il naturale deflusso verso la gaveta del Deflusso Minimo Vitale, rendendo altresì inattendibile la lettura dell'asta di misura;
- b) per quanto attiene le attività di monitoraggio e contrasto delle specie vegetali alloctone invasive nelle aree interessate dai lavori, constatata la presenza, nelle stesse aree già individuate l'anno precedente, di entità incluse negli allegati alla D.G.R. n. 46-5100 del 18.12.2012, ovvero *Senecio inaequidens*, *Impatiens parviflora*, *Reynoutria* sp. e *Buddleja davidii*, dovrà provvedere all'estirpazione di tutti gli individui presenti ed al corretto smaltimento del materiale di risulta, trasmettendo ad A.R.P.A. entro dieci giorni dall'intervento un breve resoconto dell'attività svolta, che dovrà essere condotta in coerenza con le indicazioni contenute sulle schede monografiche consultabili sul sito istituzionale della Regione Piemonte all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm;
- c) in merito al recupero delle aree interferite dai lavori, visto l'esito stentato degli interventi di ricostituzione delle aree boschive effettuato nella "Zona 5" (Centrale di Produzione) soprattutto in conseguenza dei danni da animali domestici o selvatici, oltre alla ricostituzione di eventuali fallanze, dovranno essere adottati idonei sistemi di protezione delle piante collocate a dimora, dando comunicazione ad A.R.P.A. della soluzione prescelta entro dieci giorni dall'esecuzione dell'intervento;
- d) il proponente dovrà trasmettere al Dipartimento A.R.P.A. di Biella ed alla Regione Piemonte – Settore Biodiversità ed Aree Naturali il resoconto delle attività di manutenzione delle opere a verde effettuate nel corso dell'anno 2015 (comprensivo della valutazione dell'entità delle fallanze a carico delle specie arboree e del loro eventuale risarcimento);
- e) in merito all'ottemperanza del punto 38 della Determinazione Dirigenziale n. 186/2012 di autorizzazione dell'opera, il proponente dovrà trasmettere al Servizio scrivente il piano di monitoraggio e contrasto post operam delle entità della flora alloctona sulle aree interessate dai lavori, che dovrà avere una durata minima di tre anni e i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con A.R.P.A. Piemonte ed il Settore Biodiversità ed Aree Naturali della Regione Piemonte;
- f) per quanto riguarda la centrale di produzione, A.R.P.A., nel corso del sopralluogo del 30.10.2015, non trovò riscontro dell'esecuzione degli interventi concordati con il Dipartimento di Biella per la riduzione dell'impatto acustico (già indicato durante il sopralluogo congiunto del 22.10.2014: cfr. punto 5 verbale relativo). Inoltre, durante il sopralluogo del 30.10.2015 fu osservata l'apertura delle finestre laterali con conseguente notevole propagazione all'esterno del rumore generato dal funzionamento dell'impianto. A tale proposito A.R.P.A. segnalò che permanevano le criticità già individuate in data 22/10/2014, per far fronte alle quali concordò con il proponente:
- o 1 l'insonorizzazione dell'edificio in particolare per le finestrate, assenti nella parte alta, e nelle prese di aerazione;
 - o 2 la fornitura di evidenza della posa dei setti insonorizzanti riguardanti il canale di scarico (da realizzare entro il 2014);
 - o 3 la documentazione tecnica descrittiva delle soluzioni prescelte;
- Il proponente dovrà fornire formale riscontro ad ARPA Dipartimento di Biella in merito alle problematiche elencate;
- g) far pervenire ad ARPA Dipartimento di Biella la serie storica dati giornalieri di portata dall'attivazione della centrale.

RILEVATO CHE

L'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1 e 107 del D. Lgs. 267/00 (TUEL) e degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 165/01;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti Provinciali in vigore,

Vista la L.R. 40/98 e ss.mm.ii., segnatamente con riferimento all'art. 21 "Sanzioni";

Visto il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., segnatamente con riferimento all'art. 29 "Controlli e Sanzioni";

Vista la D.G.R. 16.03.2009, n. 63-11032 "Atto d'indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di V.I.A. di cui alla L.R. 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006. Approvazione";

Vista la nota del Dipartimento di Biella dell'A.R.P.A. Piemonte prot. n. 00094615/2015 del 04.12.2015 (prot. ricez. Provincia n. 34718 del 04.12.2015) – trasmessa per conoscenza altresì alla "Ecoenergy & Co." S.r.l. ed al Settore Regionale Biodiversità ed Aree Naturali – agli atti del fascicolo provinciale n. "640-5-1-4.2";

DETERMINA

per le motivazioni ampiamente svolte in premessa:

- 1) In osservanza del dettato dell'art. 29 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. a modifica dell'art. 21 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., ad applicare alla "Ecoenergy & Co." S.r.l. Biella (BI) 13900, c/o Studio Commercialista Dott. Cravero & Associati, Piazza Vittorio Veneto n. 15, la sanzione colà prevista, imponendo alla società autorizzata medesima di provvedere, nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto a:
 - a) ripristinare la luce per il rilascio del D.M.V. parzialmente ostruita da materiale lapideo e ripristinare la vena fluida destinata al rilascio del D.M.V. in quanto condizionata, a monte dell'opera di presa, da un accumulo di materiale sciolto che, oltre a non garantire condizioni di idrostaticità, altera di fatto il naturale deflusso verso la gaveta del Deflusso Minimo Vitale, rendendo altresì inattendibile la lettura dell'asta di misura;
 - b) per quanto attiene le attività di monitoraggio e contrasto delle specie vegetali alloctone invasive nelle aree interessate dai lavori, constatata la presenza, nelle stesse aree già individuate l'anno precedente, di entità incluse negli allegati alla D.G.R. n. 46-5100 del 18.12.2012, ovvero Senecio inaequidens, Impatiens parviflora, Reynoutria sp. e Buddleja davidii, dovrà provvedere all'estirpazione di tutti gli individui presenti ed al corretto smaltimento del materiale di risulta, trasmettendo ad A.R.P.A. entro dieci giorni dall'intervento un breve resoconto dell'attività svolta, che dovrà essere condotta in coerenza con le indicazioni contenute sulle schede monografiche consultabili sul sito istituzionale della Regione Piemonte all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm;

- c) in merito al recupero delle aree interferite dai lavori, visto l'esito stentato degli interventi di ricostituzione delle aree boschive effettuato nella "Zona 5" (Centrale di Produzione) soprattutto in conseguenza dei danni da animali domestici o selvatici, oltre alla ricostituzione di eventuali fallanze, dovranno essere adottati idonei sistemi di protezione delle piante collocate a dimora, dando comunicazione ad A.R.P.A. Dipartimento di Biella della soluzione prescelta entro dieci giorni dall'esecuzione dell'intervento;
 - d) il proponente dovrà trasmettere al Dipartimento A.R.P.A. di Biella ed alla Regione Piemonte – Settore Biodiversità ed Aree Naturali il resoconto delle attività di manutenzione delle opere a verde effettuate nel corso dell'anno 2015 (comprensivo della valutazione dell'entità delle fallanze a carico delle specie arboree e del loro eventuale risarcimento);
 - e) in merito all'ottemperanza del punto 38 della Determinazione Dirigenziale n. 186/2012 di autorizzazione dell'opera, il proponente dovrà trasmettere al Servizio scrivente il piano di monitoraggio e contrasto post operam delle entità della flora alloctona sulle aree interessate dai lavori, che dovrà avere una durata minima di tre anni e i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con A.R.P.A. Piemonte ed il Settore Biodiversità ed Aree Naturali della Regione Piemonte;
 - f) per quanto riguarda la centrale di produzione, A.R.P.A., nel corso del sopralluogo del 30.10.2015, non trovò riscontro dell'esecuzione degli interventi concordati con il Dipartimento di Biella per la riduzione dell'impatto acustico (già indicato durante il sopralluogo congiunto del 22.10.2014: cfr. punto 5 verbale relativo). Inoltre, durante il sopralluogo del 30.10.2015 fu osservata l'apertura delle finestre laterali con conseguente notevole propagazione all'esterno del rumore generato dal funzionamento dell'impianto. A tale proposito A.R.P.A. segnalò che permanevano le criticità già individuate in data 22/10/2014, per far fronte alle quali concordò con il proponente:
 - o 1 l'insonorizzazione dell'edificio in particolare per le finestrate, assenti nella parte alta, e nelle prese di aerazione;
 - o 2 la fornitura di evidenza della posa dei setti insonorizzanti riguardanti il canale di scarico (da realizzare entro il 2014);
 - o 3 la documentazione tecnica descrittiva delle soluzioni prescelte;
 Il proponente dovrà fornire formale riscontro ad ARPA Dipartimento di Biella in merito alle problematiche elencate;
 - g) far pervenire ad ARPA Dipartimento di Biella la serie storica dati giornalieri di portata dall'attivazione della centrale.
- 2) Di ribadire che l'adempimento degli obblighi impartiti al precedente punto n. 1 (sottopunti a), b), c), d), e), f) g) dovrà avvenire a cura e spese della "Ecoenergy & Co." S.r.l. Biella (BI) 13900, c/o Studio Commercialista Dott. Cravero & Associati, Piazza Vittorio Veneto n. 15, in quanto accertato nella nota del Dipartimento di Biella dell'A.R.P.A. Piemonte prot. n. 00094615/2015 del 04.12.2015 descritta in premessa, soggetto autore delle su illustrate violazioni dell'art. 29 commi 3 e 4 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii per il sito di cui trattasi.
- 3) Di stabilire che l'adempimento degli obblighi impartiti ai precedenti punti nn. 1 e 2 dovrà avvenire in ogni caso da parte della "Ecoenergy & Co." S.r.l. Biella (BI) 13900, c/o Studio Commercialista Dott. Cravero & Associati, Piazza Vittorio Veneto n. 15, nel termine massimo di 60 giorni dalla avvenuta consegna via P.E.C. della presente Determinazione Dirigenziale.

- 4) Di far presente che nel caso di inottemperanza delle disposizioni, termini ed indicazioni di cui ai precedenti punti del presente dispositivo da parte della "Ecoenergy & Co." S.r.l. Biella (BI) 13900, c/o Studio Commercialista Dott. Cravero & Associati, Piazza Vittorio Veneto n. 15, la Provincia di Biella provvederà a quanto intimato con il presente provvedimento, procedendo al recupero delle spese sostenute presso la "Ecoenergy & Co" S.r.l. predetta, nei modi previsti dall'art. 29 comma 3 del citato D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- 5) E' fatta salva l'eventuale applicazione di altre sanzioni previste dalla normativa vigente a norma di quanto stabilito dall'art. 29 comma 6 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- 6) Di trasmettere via P.E.C. alla "Ecoenergy & Co." S.r.l. Biella (BI) 13900, c/o Studio Commercialista Dott. Cravero & Associati, Piazza Vittorio Veneto n. 15 (c/o ecoenergy.srl@legalmail.it), il presente provvedimento.
- 7) Di trasmettere copia semplice del presente provvedimento all'A.R.P.A. Dip.to Biella ed alla Regione Piemonte Settore Biodiversità ed Aree Naturali.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- 1) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971;
- 2) Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Firmato in originale:

Il Dirigente/Responsabile
ZANINO DAVIDE

Publicato per 10 giorni sull'Albo Pretorio a partire dal 19-01-2016.

Atto datato e firmato in originale conservato agli atti.

Il Responsabile della pubblicazione